

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1001 DEL 29/05/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DI IMMUNOGENETICA HLA. DURATA FINO AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1026/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha attivo da molti anni un proprio programma PT (Programma Trapianto) accreditato ai massimi livelli nazionali (CNT e CNS) e internazionali (Accreditamento JACIE, Accreditamento EFI) con molti ambiti di reciproca collaborazione con l’Azienda Ospedale Università Padova tra cui l’attività per la salvaguardia della raccolta e manipolazione delle CSE e della collaborazione reciproca per il trattamento dei pazienti in caso di necessità (disaster plan).

Entrambe le Aziende, inoltre, eseguono trapianti autologhi e allogenici di CSE in pazienti adulti e pediatrici e sono sede del PT.

In tale contesto, con nota prot. n. 1468 del 12/09/2024, veniva approvata la collaborazione tra le due Aziende per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di Immunogenetica HLA svolte dal Laboratorio di HLA dell’U.L.SS. n. 8 “Berica” con scadenza al 31/12/2024.

Visti i positivi risultati della collaborazione, con nota del 10/03/2025 l’Azienda Ospedale Università Padova chiedeva all’U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo della convenzione fino al 31/12/2026.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale, interessata dal rapporto di collaborazione, e del Direttore Medico del Distretto Est Vicenza.

Si precisa che l’Azienda Ospedale Università Padova, come corrispettivo delle prestazioni erogate, verserà le tariffe da Nomenclatore Tariffario Regionale aggiornate dal Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 1 del 02/01/2025.

L’Azienda Ospedale Università Padova provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda e che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di immunogenetica HLA tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedale Università Padova fino al 31/12/2026, senza soluzione di continuità, così come precisato nel disciplinare e nel protocollo operativo allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda Ospedale Università Padova per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di immunogenetica HLA, fino al 31/12/2026, senza soluzione di continuità, alle condizioni precisate nel disciplinare e nei documenti ad esso allegato e entrambi allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali (All. 1 e 2);
2. di dare atto che tale attività viene garantita dall'U.O.C. Medicina Trasfusionale di Vicenza e che l'Azienda Ospedale Università Padova provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
3. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a € 90.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025-2026 nel conto di ricavo 5106000010 *"Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione"* secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 45.000,00;
Anno 2026	€ 45.000,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE	
	DI IMMUNOGENETICA HLA	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, di seguito denominata “ULSS 8”, con sede e	
	domicilio fiscale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37 - Codice Fiscale e Partita IVA	
	n.02441500242, PEC <i>protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it</i> , – nella persona del	
	Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato	
	E	
	l’Azienda Ospedale – Università Padova (di seguito denominata anche AOUP),	
	con sede e domicilio fiscale in Padova via Giustiniani, 2 – Codice Fiscale e Partita	
	IVA n. 00349040287, PEC <i>protocollo.aopd@pecveneto.it</i> , – nella persona del	
	Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben	
	PREMESSO CHE	
	- l’ULSS 8 ha attivo da molti anni un proprio programma PT (Programma	
	Trapianto) accreditato ai massimi livelli nazionali (CNT e CNS) e internazionali	
	(Accreditamento JACIE, Accreditamento EFI) con molti ambiti di reciproca	
	collaborazione con AOUP tra cui l’attività per la salvaguardia della raccolta e	
	manipolazione delle CSE e della collaborazione reciproca per il trattamento dei	
	pazienti in caso di necessità (<i>disaster plan</i>);	
	- entrambe le Azienda ULSS 8 e AOUP eseguono trapianti autologhi e allogenici di	
	CSE in pazienti adulti e pediatrici e sono sede del PT;	
	- con nota del 6/12/2024, l’AOUP ha chiesto all’ULSS 8 il rinnovo del	
	convenzionamento per lo svolgimento di alcune attività svolte dal Laboratorio di	
	Immunogenetica HLA dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”;	
	- sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore	

	dell’UOC Medicina Trasfusionale, interessata dal rapporto di collaborazione, e del	
	Direttore Medico dell’ULSS 8,	
	TANTO PREMESSO	
	LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Il Laboratorio HLA e manipolazione cellulare dell’ULSS 8 si impegna a eseguire in	
	favore di AOUP le seguenti prestazioni sanitarie:	
	- tipizzazione genomica HLA del paziente per attivazione della ricerca nei	
	Registri Internazionali;	
	- esecuzione del test di conferma per il ricevente e per i donatori selezionati dal	
	CTVE02;	
	- inserimento dei dati di Tipizzazione HLA per l’attivazione e per il test di	
	conferma nel software dedicato del registro dei Donatori di CSE	
	(IBMDR_web);	
	- indagini di chimerismo per definizione dei profili del paziente pre-trapianto e	
	del suo donatore;	
	- follow-up quantitativo post trapianto CSE.	
	Le prestazioni saranno richieste dall’Azienda Ospedale – Università Padova	
	esclusivamente come attività di back-up, qualora a Padova si realizzino condizioni	
	di necessità per emergenze.	
	Articolo 2 – Tariffe	
	Per l’attività di cui alla presente convenzione, erogate agli assistiti all’interno dei	
	LEA. secondo la normativa vigente, AOUP si impegna a corrispondere all’ULSS 8	
	le tariffe indicate nell’ Allegato A e, comunque, alla tariffa vigente al momento	
	dell’esecuzione della prestazione.	

	Articolo 3 – Trasporto	
	Il trasporto dei campioni deve essere espletato a cura e responsabilità di AOUP in	
	qualità di struttura richiedente, che ne sopporta anche i relativi costi.	
	Le Parti si impegnano a rispettare la normativa prevista dalla Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le	
	disposizioni nazionali e regionali in materia.	
	Articolo 4 – Privacy e trattamento dati	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di	
	Immunogenetica HLA è l’AOUP.	
	AOUP nomina l’ULSS 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente atto,	
	nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali AOUP e nel rispetto della precitata	
	normativa in materia (Allegato B).	
	L’ULSS 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e	
	completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui	
	dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un	
	periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e, comunque,	

	nel rispetto della normativa vigente.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, AOUP gli obblighi di informazione ed	
	acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	
	esercizio dei diritti previsti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 5 – Responsabilità	
	AOUP, titolare dell’erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente	
	accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati	
	dagli esercenti le professioni sanitarie.	
	L’ULSS 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra AOUP richiedente le	
	prestazioni ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell’ULSS 8	
	nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell’art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
	AOUP e ULSS 8 in relazione alle obbligazioni verso terzi.	
	Articolo 6 – Durata	
	Il presente accordo è valido, senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2026 e	
	potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti.	
	Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della presente convenzione	
	dovranno essere concordate preventivamente e per iscritto tramite nota formale agli	
	indirizzi PEC indicati in epigrafe al presente atto.	
	Con le medesime modalità, ossia con scambio di note formali, i termini esposti nel	
	documento in oggetto potranno essere modificati, a seguito di accordo tra le Parti,	

	nel corso della durata del presente accordo.	
	Articolo 7 – Inadempimento e recesso	
	La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
	del presente accordo o nel rispetto delle scadenze previste da una delle Parti, per	
	quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte ad esercitare eventuali	
	azioni di diritto.	
	La violazione a carico delle Parti di quanto di propria competenza nella vigilanza del	
	rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente accordo in materia	
	di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte ad eventuali azioni di diritto,	
	fermo restando il titolo dell'ULSS 8 a richiedere la corresponsione delle competenze	
	relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione	
	dei relativi giustificativi.	
	Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	alla vigente normativa) le attività poste a carico di ciascuna con il presente accordo	
	non fossero esperibili, l'accordo si risolverà automaticamente e di diritto con	
	decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata.	
	In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'ULSS 8 sarà legittimata a	
	richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente	
	e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da	
	ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione	
	del rapporto.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	

	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi tramite posta elettronica certificata.	
	Articolo 8 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente accordo.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 9 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico di AOUP, ai sensi dell’art. 2, allegato A	
	del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a	
	seguito autorizzazione n. 64493 del 30/11/2011;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della Parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.	
	Articolo 10 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le vigenti	
	norme di legge, il codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l’Azienda Ospedale – Università Padova	per l’Azienda ULSS n. 8 “Berica”
	Il Direttore Generale	Il Direttore Generale

[illegible]

PRESTAZIONI PREVISTE PER ATTIVARE I PAZIENTI NEI REGISTRI INTERNAZIONALI (CVP 2.4)

CODICE	DESCRIZIONE	CVP	N°PRESTAZIONI	TARIFFA UNITARIA
90.78.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS A. Alta risoluzione	90.78.A_0	1	198,65
90.78.B	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS B. Alta risoluzione	90.78.B_0	1	198,65
90.79.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS C. Alta risoluzione	90.79.A_0	1	198,65
90.79.5	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DPB1. Alta risoluzione	90.79.5_0	1	166,50
90.80.4	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQB1. Alta risoluzione	90.80.4_0	1	157,45
90.81.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB1. Alta risoluzione	90.81.A_0	1	147,35

PER MONITORAGGIO CHIMERISMO

CODICE	DESCRIZIONE	CVP	N°PRESTAZIONI	TARIFFA UNITARIA
91.30.2_2	PRE-TRAPIANTO.ANALISI DI POLIMORFISMI PER CHIMERISMO	91.30.2_2	1	112,55
91.30.2_3	POST-TRAPIANTO.ANALISI DI POLIMORFISMI PER CHIMERISMO	91.30.2_3	1	112,55